

Legislatura 17^a - 12^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 21/06/2016

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde, quindi, all'interrogazione n. 3-02287, della senatrice Serra, sull'ammissione dei laureati in medicina e chirurgia ai corsi di formazione scientifica in medicina generale.

Fa presente che la questione delineata nella interrogazione parlamentare in esame riguarda la mancata pubblicazione, per l'anno 2015, da parte della Regione Emilia Romagna, dell'avviso pubblico di ammissione in soprannumero ai corsi di formazione specifica in Medicina generale, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 401/2000.

La legge in questione, all'articolo 3 prevede espressamente: "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".

Ricorda che la formazione specifica in medicina generale è stata disciplinata dalla direttiva comunitaria 86/457/CEE, successivamente trasfusa nella direttiva 93/16/CEE, come modificata dalle successive direttive 2001/19/CE e 2005/36/CE.

Il legislatore comunitario ha prescritto detta formazione come requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri, fatti salvi i diritti acquisiti.

Scopo della direttiva 86/457/CEE è quello di garantire la libera circolazione dei professionisti dell'area sanitaria all'interno dell'Unione europea, fondata sul reciproco riconoscimento dei titoli di formazione.

A tal fine sono stati individuati, per ciascuna professione regolamentata, i requisiti minimi di formazione, che ogni Stato membro deve garantire.

Soggiunge che la normativa comunitaria è stata recepita ed attuata nell'ordinamento nazionale, rispettivamente, dal decreto legislativo n. 256/1991 (che ha recepito la direttiva 86/457/CEE) e dal decreto legislativo n. 368/1999 (che ha recepito la direttiva 93/16/CEE), come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 (che ha recepito la direttiva 2001/19/CE), nonché dal decreto legislativo n. 206/2007 (che ha recepito la direttiva 2005/36/CE).

Soggiunge che, in data 7 marzo 2006, è stato emanato il decreto ministeriale recante i "Principi fondamentali per disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale", in attuazione di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 25, del decreto legislativo n. 368/1999, in base al quale le Regioni e le Province autonome emanano ogni anno i bandi di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema.

Fa presente che, sulla scorta di tale normativa, ogni anno vengono emanati in ciascuna Regione i bandi di concorso per l'ammissione ai corsi regionali di formazione specifica in Medicina generale.

Il corso di formazione specifica in medicina generale, di durata triennale, è riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo di frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche, si svolge sotto il controllo delle Regioni e delle Province Autonome e si conclude, previo superamento di un colloquio finale riguardante la discussione di una tesina elaborata su argomenti esaminati durante il corso stesso, con il rilascio, da parte delle medesime Regioni e Province autonome, di un diploma che costituisce il titolo indispensabile all'esercizio dell'attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Per tutta la durata della formazione è inibita la contemporanea iscrizione o frequenza ad altri corsi di specializzazione o a dottorati di ricerca, così come è inibito l'esercizio di qualsiasi attività libero-professionale o dipendente, seppure precaria o di consulenza, ed ogni rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o altri Enti o Istituzioni pubbliche o private, anche con carattere saltuario o temporaneo.

Durante i 36 mesi di corso, ai medici in formazione è corrisposta, dalle Regioni e Province Autonome, una borsa di studio annuale di 11.603,00 euro che è strettamente correlata all'effettivo svolgimento delle attività di formazione.

Precisa che, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo n. 206/2007 (in attuazione della direttiva 2005/36/CE), in Italia la formazione specifica in medicina generale può essere svolta secondo due modalità differenti: quella a tempo pieno e quella a tempo ridotto.

La tipologia ordinaria, in base a cui è prevista l'organizzazione del corso di formazione specifica in medicina generale, è quella del tempo pieno: la formazione ha una durata di almeno tre anni e deve svolgersi a tempo pieno presso centri ospedalieri e ambulatoriali, istituti e strutture di medicina generale, con la "partecipazione personale del candidato all'attività professionale e alle responsabilità delle persone con le quali lavora" (comma 3, direttiva 2005/36/CE).

Fa rilevare che, oltre ai predetti modelli di formazione (a tempo pieno ed a tempo ridotto), il legislatore comunitario non ha previsto e, quindi, non consente, tipologie e modelli diversi di formazione su iniziativa dei singoli Stati membri.

Riporta poi, in merito alla questione posta dall'interrogazione parlamentare in esame, le informazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna, per il tramite della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bologna, circa il bando per l'ammissione ai corsi di formazione specifica in Medicina generale di cui al decreto legislativo n. 368/1999.

Il decreto legislativo n. 368/1999 prevede che le Regioni e le Province autonome emanino ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema (comma 2, articolo 25).

Anche nell'anno 2015, la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della normativa citata, ha indetto pubblico concorso approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 251/2015, e pubblicato sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) parte terza, n. 70, del 1° aprile 2015 e sulla G.U.R.I. n. 31 del 21 aprile 2015.

Il concorso si è regolarmente svolto il 16 settembre 2015 e la relativa graduatoria è stata pubblicata sul BURERT, parte terza, n. 262, del 14 ottobre 2015.

La disciplina normativa più volte citata (decreto legislativo n. 368/1999) non prevede altra modalità di accesso al corso.

L'ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale è disposta dalla legge n. 401 del 29 dicembre 2000, il cui art. 3 così recita: "I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991 ed abilitati all'esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale (...) non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi".

La Regione Emilia-Romagna ha inteso segnalare, in particolare, che subito dopo la pubblicazione della normativa citata sono emersi problemi interpretativi circa la sua applicazione, tanto che il Ministero della salute, in data 31 gennaio 2001 ha inviato una nota a tutte le Regioni, precisando che non possono, in alcun caso, essere prese in considerazione le richieste di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale relativamente al biennio 2000/2002, perché tale modalità di accesso deve essere necessariamente regolamentata preventivamente in sede di bando di concorso di ammissione e di decreto ministeriale, concernente le metodologie di insegnamento e di apprendimento, ed i programmi delle attività tecniche e pratiche, nonché le articolazioni della formazione.

Il bando dovrà, altresì, stabilire per ogni Regione il numero massimo dei soprannumerari ammissibili, con riferimento anche alla disponibilità di strutture e docenti, ed indicare i criteri per individuare l'attività libero-professionale compatibile con obblighi formativi.

Da allora ad oggi la Regione Emilia-Romagna, anche in sede di coordinamento interregionale, si è adoperata attivamente per cercare una soluzione condivisa per dare applicazione alla legge n. 401/2000, in considerazione del fatto che la *ratio* della norma contenuta all'articolo 3 è stata quella di ricomprendere i medici che al momento della

abilitazione alla libera professione (successiva alla data del 31 dicembre 1994), non hanno potuto superare i limiti introdotti dalla decreto legislativo n. 256 dell'8 agosto 1991, intervenuti dopo l'iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia, e che si sono visti vietare l'iscrizione alle graduatorie regionali di settore se non in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina generale.

La Regione Emilia-Romagna, per prima, ha ammesso sin dal 2007, senza prevedere alcun limite numerico, tutti i medici che, in possesso dei requisiti sopra citati, hanno presentato domanda.

Negli stessi anni la maggior parte delle altre Regioni non ha pubblicato l'avviso per l'ammissione in soprannumero, mentre alcune hanno pubblicato l'avviso prevedendo l'ammissione del contingente limitato (corrispondente al 10 per cento dei posti banditi con il concorso pubblicato ai sensi del decreto legislativo n. 368/1999) e questa situazione ha fatto sì che molti medici, informati dell'avviso della Regione, hanno scelto di presentare domanda in Emilia-Romagna.

Lo conferma la percentuale dei medici ammessi in soprannumero provenienti da altre Regioni, che in questi anni è cresciuta notevolmente.

Da una verifica effettuata dalla stessa Regione, risulta che solo alcune delle Regioni citate nell'interrogazione, per l'anno 2015, abbiano pubblicato un avviso per l'ammissione in soprannumero ammettendo un contingente limitato, mentre altre non hanno proceduto alla pubblicazione.

Le Autorità competenti della Regione Emilia-Romagna fanno presente che: la Regione non ha, in alcun modo, ostacolato o impedito la presentazione ad alcuna procedura selettiva indetta anche da altre Regioni; tutti i medici in possesso della laurea, dell'abilitazione e dell'iscrizione all'ordine, indipendentemente dall'età, dall'anno di iscrizione alla facoltà di medicina e chirurgia e dal possesso di altre specializzazioni mediche, possono partecipare al concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale che annualmente viene pubblicato.

La Regione Emilia-Romagna, dal 2007 ad oggi, ha ammesso in soprannumero 253 medici.

La senatrice [SERRA](#) (M5S), intervenendo in sede di replica, osserva che la risposta fornita è stata chiara e completa e si dichiara pertanto soddisfatta.

Ringraziati i rappresentanti del Governo, la [PRESIDENTE](#) dichiara concluse le procedure informative all'ordine del giorno.